

**INCARICHI DI PROGETTAZIONE CONFERITI A PROSSIMI CONGIUNTI DEL  
SINDACO, MANCANZA D'INCOMPATIBILITÀ  
(01/10/2002)**

**QUESITO:**

L'articolo 9, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, commina l'incompatibilità per i Sindaci o per i Vicesindaci che abbiano il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.

Tale disposizione può trovare applicazione nel caso in cui un prossimo congiunto del Sindaco abbia ricevuto incarichi di progettazione di opere pubbliche da parte del Comune amministrato dal proprio ascendente?

**RISPOSTA:**

L'incarico di progettazione di opere comunali ad un prossimo congiunto del Sindaco o del Vicesindaco non rientra tra le tipologie di rapporti contrattuali in relazione ai quali sorge a carico dei suddetti amministratori l'ipotesi d'incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 4/1995, disposizione che fa riferimento esclusivo ai contratti d'appalto di opere o di servizi. In base alle norme del codice civile, l'incarico di progettazione non è infatti qualificabile come appalto di servizi, caratterizzato dalla presenza di una prestazione di servizi di tipo imprenditoriale mediante una complessa organizzazione imprenditoriale, ma dà invece luogo ad un contratto di prestazione d'opera intellettuale, caratterizzato dal tipico "opus" fornito dal professionista ed esplicito mediante attività caratterizzate dall'"intuitus personae" e da responsabilità personale.

Considerato quindi che, come noto, le disposizioni in materia d'incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori pubblici sono soggette a stretta interpretazione e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione analogica, si ritiene che in caso d'incarico di progettazione non si configuri la causa d'incompatibilità di cui al citato art. 9, comma 2, della legge regionale 4/1995.

A tale conclusione è pervenuto anche il Ministero dell'Interno, nel rispondere al medesimo quesito, anche sulla scorta della giurisprudenza ed, in particolare della sentenza del Tribunale di Sassari, pronunciata in data 17 luglio 2002, riferita all'ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (di contenuto sostanzialmente analogo all'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995 e successive modificazioni).

Alcuni dubbi potrebbero sorgere in relazione al fatto che la normativa in materia di appalti pubblici, in particolare l'art. 51 del D.P.R. n. 554/99, usa in senso "atecnico" il termine appalto di servizi in relazione all'affidamento di incarichi di progettazione. Al riguardo, sempre il Tribunale di Sassari, nella succitata sentenza, ha ritenuto che tale disposizione avrebbe unicamente lo scopo di disciplinare le procedure e le modalità di conferimento di detti incarichi professionali e non di disporre in ordine alla natura giuridica degli stessi in deroga ai principi fondamentali di diritto privato in materia di prestazione professionale.